

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza RE "Leasing Beni Immobiliari 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE DANNI DIRETTI AI FABBRICATI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai fabbricati che l'assicurato nello svolgimento della propria attività concede in locazione ai propri clienti, d'ora innanzi chiamati conduttori, danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, superamento del muro del suono, urto di veicoli stradali, trombe, uragani, alluvione, inondazione e tempesta.

Sono indennizzabili i costi di demolizione e sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residuati del fabbricato colpito dal sinistro.

La somma assicurata per ciascun fabbricato corrisponde al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario del fabbricato assicurato, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali in conseguenza di un fatto accidentale verificato in relazione alla proprietà dei fabbricati indicati in polizza.

AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Non previste.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE DANNI DIRETTI AI FABBRICATI	<ul style="list-style-type: none">• Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato: la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.• Terremoto: la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.• Sovraccarico neve: la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da sovraccarico di neve sui tetti.• Acqua condotta: la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.• Fumo: la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi se detti impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.• Fenomeno elettrico: la garanzia opera per i danni di fenomeno elettrico a macchinari ed impianti elettrici (apparecchi e circuiti compresi) se al servizio del fabbricato, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica).• Gelo: la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivati agli enti assicurati da spargimenti di acqua a seguito di rotture causate da gelo di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere al servizio dei fabbricati assicurati.• Colaggio da impianti automatici di estinzione: la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.• Colpa grave del contraente: la Società indennizza i danni materiali e diretti da colpa grave del Contraente.• Ricorso terzi: la Società risponde in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate che abbiano cagionato danni diretti e materiali a cose di terzi.
--	--



Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI SEZIONE DANNI DIRETTI AI FABBRICATI	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RISCHI ESCLUSI SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste le seguenti Esclusioni	<p>La Società non è obbligata ad un indennizzo per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i danni causati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Conducente, limitatamente alla Sezione Danni Diretti ai Fabbricati;b) i danni indiretti e consequenziali;c) i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;d) i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;e) i danni causati da neve, gelo, grandine, terremoto, bradisismo o eruzione vulcanica;f) i danni verificati in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;g) i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
---	--

	<p>Sezione Danni Diretti ai Fabbricati</p> <p>Costi di demolizione e sgombero, sono esclusi i costi rientranti nella categoria “Tossici e Nocivi”, che quelli radioattivi.</p> <p>- Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato</p> <p>Vengono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica o chimica.</p> <p>- Terremoto</p> <p>Ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad ogni singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa, registrata dalla stazione sismografica più vicina.</p> <p>- Sovraccarico di neve</p> <p>La Società non è obbligata per i danni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da valanghe e slavine; • da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; • ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (come da decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/02/82 “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi ed al loro contenuto”); • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia); • a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. <p>- Acqua condotta</p> <p>La Società non indennizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i danni causati da rotture originate da gelo; b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione; c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; d) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti; e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati; f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento. <p>- Fenomeno Elettrico</p> <p>Sono esclusi i danni che vengono cagionati dal preesistente stato di deterioramento dei materiali e specialmente dagli impianti di isolamento e perciò vale la premessa che l'impianto venga mantenuto in base alle buone norme tecniche.</p> <p>- Gelo</p> <p>La Società non risponde dei danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato; b) avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. <p>- Colaggio da Impianti Automatici di Estinzione</p> <p>La Società non risponde:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti; b) dei danni causati dal gelo; c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
--	---

Limiti di copertura	<p>Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)</p>	<p>Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)</p>	<p>Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)</p>	<p>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione)</p>
	<p>Costi demolizione e sgombero</p>	<p>Non previsto</p>	<p>Non prevista</p>	<p>10% dell'indennizzo pagabile per il sinistro</p>
	<p>Trombe, tempeste, uragani, alluvioni e inondazioni</p>	<p>20% con il minimo di Euro 5.165,00</p>	<p>Non prevista</p>	<p>50% della somma assicurata per ciascun fabbricato</p>

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	25% con il minimo di Euro 1.032,00	Non prevista	60% della somma assicurata per ciascun fabbricato (per sinistro)
Terremoto	Non previsto	2% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo pari ad Euro 5.165,00	50% della somma assicurata per il fabbricato
Sovraccarico di neve	20% con il minimo di Euro 5.165,00	Non prevista	50% della somma assicurata per ciascun fabbricato
Fenomeno elettrico	10% con il minimo di Euro 1.000,00	Non prevista	Euro 10.000,00
Ricorso terzi	Non previsto	Non prevista	Euro 500.000,00
Onorari dei periti	Non previsto	Non prevista	Euro 5.000,00

Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dell'attività personale dell'assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- derivanti da detenzione e/o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

- Danni Diretti ai Fabbricati

In caso di sinistro l'Assicurato o il Conducente devono:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione, le relative spese sono a carico della Società;
- dare avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza;
- in caso di sinistro presumibilmente doloso fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno. Copia della dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

	<p>d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;</p> <p>e) fornire la dimostrazione del valore del fabbricato danneggiato e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).</p> <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p>- Responsabilità Civile Terzi</p> <p>a) dare avviso, preceduto da telegramma o fax per i sinistri mortali o di notevole gravità all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;</p> <p>b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.</p> <p>L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Non prevista.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non prevista.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi, i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'Impresa	Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>- Modalità pagamento</p> <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p> <p>Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p> <p>- Frazionamento</p> <p>3% di aumento per il frazionamento semestrale;</p> <p>4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale;</p> <p>5% di aumento per il frazionamento trimestrale.</p> <p>- Mensilizzazione</p> <p>6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit); nessun aumento per il frazionamento mensile in caso di adesione al sistema di pagamento tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito.</p> <p>- Adeguamento</p> <p>È previsto l'adeguamento del contratto in funzione dell'indicizzazione prevista dall'ISTAT tranne nel caso che si sia optato per il pagamento in unica soluzione.</p>
Rimborso	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell'Impresa del frazionamento mensile.



A chi è rivolto questo prodotto?

Destinato a tutte le aziende industriali, commerciali e di servizi che desiderano tutelarsi contro i danni che potrebbero colpire l'immobile assicurato quando quest'ultimo è in uso e contro i danni involontariamente cagionati a terzi.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **15,97%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html . Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta

	<p>eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it. <p>- Commissione per la tutela dei diritti dei clienti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.</p> <p>La presente Commissione è stata istituita da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i diritti degli interessati connessi ai contratti stipulati con la compagnia.</p> <p>Possono presentare ricorso alla Commissione tutti gli assicurati di Vittoria Assicurazioni S.p.A. che abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, i quali ritengano non corrispondente al contenuto del contratto stipulato l'attuazione fattane da parte dell'Impresa.</p> <p>Il ricorso può essere presentato alla Commissione solo dopo che, esperite tutte le procedure previste dal contratto assicurativo, l'assicurato abbia fatto presente per iscritto la propria doglianza alla Società e questa abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione, oppure non abbia dato alcuna risposta scritta entro i termini previsti dalla normativa di settore.</p> <p>Il ricorso, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'assicurato o da un suo rappresentate, deve essere presentato alla Commissione completo della eventuale documentazione a supporto. La Commissione, esaminato il ricorso e valutata la sua ammissibilità, decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell'osservanza delle norme di diritto, ricorrendo, se del caso, ai principi di equità, dando comunicazione della decisione per iscritto al ricorrente, il quale avrà 60 giorni di tempo per comunicare la sua accettazione.</p> <p>La decisione, se accettata dal ricorrente, è vincolante per la Società. La decisione non è vincolante per il ricorrente, il quale, qualora non intenda accettarla, ha la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia.</p> <p>Per maggiori dettagli relativi al procedimento avanti alla Commissione e per conoscere il Regolamento della stessa si rimanda al sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com.</p>
<p>Reclami IVASS</p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;

	<p>d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</p> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.